

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**
21 GIUGNO 2006

Tutela della *privacy*

- Codice in materia di protezione dei dati personali
- Trattamento di dati in ambito giornalistico
- Intercettazioni: informazione su fatti di interesse pubblico, rispettando le persone
- Pubblicazione di intercettazioni acquisite in processi penali
- Condizioni e Limiti

Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali sussiste l'obbligo per i titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare, con effetto immediato, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal Codice medesimo e dal relativo allegato.

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**
15 MARZO 2007

Tutela della *privacy*

- Codice in materia di protezione di dati personali
- Trattamento di dati in ambito giornalistico
- Pubblicazione di intercettazioni ed altri dati del procedimento
- Divieto
- Violazione
- Conseguenze. Fattispecie: diffusione di dati personali concernenti una attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza (caso « Vallettopoli »)

Ai sensi dell'art. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali è applicabile con ef-

fetto immediato, a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, il divieto di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 allorché: si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico; riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione; attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale. La violazione del provvedimento che stabilisce tale divieto costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno.

**LE RECENTI PRESCRIZIONI
DEL GARANTE SULLA
PUBBLICAZIONE DI ATTI DI
PROCEDIMENTI PENALI E
LA CRONACA GIUDIZIARIA.
RIGIDE INTERFERENZE
TRA PRIVACY E LIBERTÀ
D'INFORMAZIONE**

1. Utilizzando i poteri conferitigli dagli artt. 139, co. 5, 143 co. 1 e 154 del Codice Protezione Dati Personali, il Garante emana il 15 marzo 2007 — d'ufficio e senza alcuna sollecitazione di parte — e dunque *sua sponte* — un severo provvedimento, titolato: « diffusione di dati personali concernenti attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza », rivolto a tutti gli editori « titolari del trattamento in ambito giornalistico, con il quale vieta, in relazione alla vicenda citata

(ossia il processo di Potenza per estorsioni e sfruttamento della prostituzione, noto alle recenti cronache), di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006.

Il *dictat*, soprattutto, per le proposizioni in cui si disarticola il provvedimento e le conseguenze che comporta (la violazione delle prescrizioni configura reato ai sensi dell'art. 170 del Codice), merita di essere analizzato con attenzione. Alcune proposizioni, per la loro assolutezza, destano, infatti, perplessità che s'incrementano, se poste a confronto con l'originario provvedimento del 21 giugno 2006, che costituisce l'archetipo.

Occorre, dunque, necessariamente dar avvio all'analisi, esaminando l'originario provvedimento.

2. Il 21 giugno 2006, il Garante ricorre al potere di prescrizione, anche d'ufficio, di misure adeguate a rendere il trattamento di dati personali conforme alla normativa, in applicazione del solo art. 154, co. 1, lett. c)¹ del Codice di protezione.

L'argomento è la pubblicazione di intercettazioni telefoniche acquisite in processi di rilievo.

La diffusione sulla stampa di tali atti, ha indotto il Garante ad attivarsi in via d'urgenza, presupposta *la necessità* del suo intervento. I due termini si coniugano nel provvedimento, senza alcuna specificazione; l'apodosi generica sorregge, dunque, l'attività del Garante. Inusitato il ricorso all'autarchico potere di prescrizione, questo si rivela ancor più eccezionale, perché l'esigenza è avvertita d'ufficio, senza che l'Authority sia stata raggiunta da reclami o segnalazioni di parte.

La cornice nella quale s'installa il provvedimento dovrebbe teoricamente corrispondere ad una situazione di grave e diffuso allarme per la tutela del bene della riservatezza.

Altre volte si è segnalato come tale bene, nonostante sia sostanzialmente finitimo all'onore ed alla reputazione, quali diritti personalissimi dell'in-

* I provvedimenti 21 giugno 2006 e 15 marzo 2007 sono pubblicati, rispettivamente, in questa *Rivista*, 2006, 690 ed *ivi*, 2007, 464.

¹ L'art. 154 co. 1, lett. c) dispone:

« Prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143 ».

dividuo, se ne sia, sin dall'originaria normativa (legge n. 675 del 1996) e progressivamente con il Codice, diversificato sino a segnare un incolmale iato.

Le tecniche di tutela preordinate hanno finito per trasformare un diritto personalissimo in una sorta di anomalo bene « sovraindividuale ». Lo dimostrano le forme di protezione: burocratizzazione degli strumenti di tutela, affidamento all'Authority di compiti pregnanti in sede di disciplina, di prevenzione e sanzionatori; normativa penale costruita sulla perseguibilità d'ufficio per la lesione dell'interesse sostanziale (confligente in modo manifesto con la tipologia dello stesso) ovvero attraverso reati di natura funzionale (che presidiano l'autorità tutoria e le sue prerogative), tipici strumenti di tutela di interessi diffusi e non personali.

In particolare, sottrarre alla vittima la scelta sulla tutela del proprio diritto (estraniato persino della decisione se perseguire il fatto lesivo) trova ulteriore conferma nel provvedimento d'ufficio del Garante.

In quest'ambito, tipico piuttosto della tutela di interessi diffusi che di diritti personalissimi, si innescano i poteri di dirigismo e di controllo attribuiti al Garante da una serie di norme, di cui l'art. 154 del Codice è manifestazione esemplare e connotata d'eccezionalità.

Nel provvedimento n. 147 del 2006 il Garante aveva operato un distinguo: riconosceva in esordio che i reati, oggetto delle indagini preliminari pendenti, « denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata dei fatti ». La premessa maggiore, dunque, corrisponde ed applica i canoni enucleati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione per la cronaca giudiziaria, secondo cui: « La verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniquale volta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti; ai fini di cui all'art. 51 c.p. pertanto è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto di atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, senza che sia richiesto al giornalista di dimostrare la verità obiettiva o la fondatezza di decisioni e dei provvedimenti adottati in sede giudiziaria » (Cass., Sez. V, 27 gennaio 1999, n. 150, Mennella); ed ancora, « La cronaca giudiziaria è lecita quando venga esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé... » (Cass., Sez. V, 7 luglio 1998, n. 8031, Scalfari). Non è, infatti, mai stata revocata in dubbio la legittimità e financo la natura doverosa dell'informazione sui procedimenti giudiziari (purché fedele). Si tratta, invero, di una delle più elevate espressioni della Potestà Statale che deve essere portata a conoscenza del cittadino.

Nell'originario provvedimento, il Garante, formulata la premessa generale, ha inserito un avvertimento: « si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche » distinti in quattro categorie:

- 1) intercorse con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale;
- 2) o che non risultano allo stato indagati;
- 3) o brani che riguardano.. diverse relazioni personali o familiari;
- 4) persone semplicemente lese dai fatti.

L'enumerazione, come è evidente, assembla situazioni eterogenee, non potendosi ritenere, in via aprioristica, estranee al processo: conversazioni telefoniche che coinvolgono almeno un indagato e, tantomeno, la persona offesa (in quanto potenzialmente utili alla ricostruzione delle vicende processuali); altrettanto può affermarsi sulla generica qualifica di « relazioni personali e familiari », poiché la complessità dei procedimenti, e delle ipotesi di reato che ne costituiscono l'oggetto, impedisce o comunque rende impervia una prognosi anticipata della rilevanza di tale tipologia d'intercettazioni e, dunque, dell'interesse pubblico che le può circondare.

In più, il Garante espressamente esclude che le pubblicazioni siano avvenute in violazione del segreto endo od extraprocessuale.

Ciò posto, l'Autorità — appena rilevato il rispetto della normativa sulla divulgazione degli atti processuali — ha formulato una critica personale della stessa, affermando che « il meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale » non appare « più adeguato rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali » che « pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione ».

La censura investe il compito discrezionale, incombente sull'A. G., di cernita delle intercettazioni rilevanti e, per il vero, appare espressa in termini generali ed astratti. È, infatti, evidente che — proprio per le accennate difficoltà prognostiche e le diversificate esigenze probatorie od argomentative — v'è la tendenza alla conservazione del materiale intercettato, per l'ipotesi che, nell'evolversi delle indagini o del dibattimento, acquisti rilievo per l'accusa o la difesa. Il giudizio prognostico di rilevanza non può, dunque, prescindere dalla conoscenza e correlazione di tutti i documenti processuali e delle finalità delle rispettive parti. Meraviglia, perciò, che un'asserzione connotata di simile assolutezza sia espressa dal Garante.

Questi, dalle enunciate premesse, estrae una prescrizione conclusiva, assumendosi — in forma manifesta — una funzione di supplenza rispetto ai segnalati difetti normativi. Richiama le forme di tutela della riservatezza previste dal Codice deontologico che riconosce: il diritto all'informazione e lo condiziona alla essenzialità della notizia, alla natura indispensabile per l'originalità dei fatti, o la qualificazione dei protagonisti od i modi in cui sono avvenuti; dispone il divieto di riferimento ai congiunti o persone estranee ai fatti, impone il rispetto della dignità umana e della tutela della sfera sessuale, salvo che si tratti di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale e pubblica, comunque nel rispetto dell'essenzialità della notizia e della dignità della persona.

Riprodotti i noti criteri introdotti dal Codice della privacy e dal Codice deontologico di regolamentazione, senza alcuna utile specificazione, il Garante emana la prescrizione ed afferma: « l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni..., specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo (segnatamente indica gli artt. 8 e 10) ».

Ciò posto il Garante — pur in presenza:

- a) di una normativa processuale legittimante la pubblicazione;
- b) di una selezione giudiziaria del materiale processualmente rilevante;
- c) del particolare atteggiarsi del diritto di cronaca in materia giudiziaria;

impone un onere di complesso rispetto ai cronisti: « *risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita; più autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati* ».

Ma la proposizione che precede il semplice invito a rispettare i principi del Codice (esposta in chiusura) appare davvero soverchiante, in quanto trasforma il giornalista in autocensore ed, al contempo, censore dell'attività giudiziaria, potendosi soltanto in tale forma leggere le espressioni « più autonoma e responsabile » che prevedono come unico termine di paragone l'Autorità Giudiziaria. L'equilibrio tra i poteri — ben centrato — dalla giurisprudenza in tema di cronaca giudiziaria e dal Codice Deontologico è così rivoluzionato, rendendo predominante la complessa valutazione imposta al giornalista rispetto a quella giudiziaria.

3. A distanza di poco più di un anno, il Garante ha avvertito la necessità di formulare un ulteriore *advice* nella stessa materia.

Si esprime d'ufficio nuovamente, con ulteriore sottolineatura del rango sovraindividuale ormai acquisito dalla riservatezza.

L'occasione dell'ulteriore provvedimento è *data dal noto procedimento di Potenza* e dall'osservazione che « nel quadro della cronaca giornalistica su vicende per le quali è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata dei fatti, sono state diffuse alcune informazioni e notizie anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni (il riferimento è probabilmente a fotografie, n.d.r.) eccedendo i limiti del diritto di cronaca e violando comunque i diritti e la dignità delle persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso ».

L'assunto contiene una *contradictio in terminis*, perché da un lato ritiene indifferente il rispetto dei fondamentali canoni della cronaca giudiziaria (verità e interesse pubblico, peraltro riconosciuto) dall'altro li afferma violati.

Le ragioni del giudizio negativo sono elencate ed identificate in tre ipotesi casistiche:

- a) notizie su fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico;
- b) notizie eccedenti l'essenzialità dell'informazione;
- c) pubblicazione di particolari relativi alla sfera sessuale di persone interessate.

Tali condotte riguardano, secondo l'Authority, « anche » (e non dunque soltanto) « persone estranee alla commissione di reati », che avrebbero attratto l'interesse della stampa in quanto:

- a) menzionate negli atti di indagine;
- b) dichiaranti;
- c) potenziali persone offese o danneggiate.

Qui traspare una notevole contraddizione che con — toni esponenzialmente più assertivi — reitera quella contenuta nel provvedimento del 2006: la cronaca giudiziaria è rispettata, in quanto le notizie appartengono — per ammissione dello stesso Garante — agli atti processuali divulgabili, eppure con un'apodosi, priva di qualsivoglia elemento di concretezza che fornisca un orientamento certo al cronista, il provvedimento ri-

tiene le pedissequae pubblicazioni irrispettose del Codice deontologico. Ciò per motivi che — va ribadito — restano relegati nell'astrattezza della formula normativa, soltanto riprodotta, ma non chiarita o specificata, dal Garante.

Evidentemente preso atto che le prescrizioni fornite nel 2006 (per la loro astrattezza) non hanno avuto, secondo il Garante, soddisfacente applicazione, il nuovo provvedimento s'irrigidisce e si esprime in un DIVERBIO, « con effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della presente decisione, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 » e per la triade di ipotesi formulate.

Per rafforzare l'enunciato il Garante informa che la violazione del provvedimento configura il reato previsto dall'art. 170 del Codice e ne consegue, ai sensi dell'art. 15, la responsabilità risarcitoria.

Per addivenire a tale avvertimento, l'Autorità ha fondato le prescrizioni, non soltanto sul potere concesso dall'art. 154, co. 1, lett. c) del Codice di Protezione, ma anche ai sensi dell'art. 139, co. 5² (data per realizzata la violazione del Codice Deontologico) e dell'art. 143, co. 1³, che regola i procedimenti per i reclami (la citazione appare stravagante, perché il provvedimento era attivato d'ufficio).

La menzione dell'ultima norma appare estranea alla cornice del provvedimento e funzionale soltanto ad ottenere il presidio penale che l'art. 170 non contempla per le prescrizioni assunte ai sensi dell'art. 154.

L'involuzione dal primo al secondo provvedimento è, dunque, ancor più appariscente: l'uno rappresentava un richiamo ad una sorta di auto-responsabilità del giornalista nella cernita del materiale giudiziario da pubblicare; il secondo si atteggia a divieto assoluto; il Garante si sostituisce alla normativa vigente, alla giurisprudenza in tema di cronaca e sottrae definitivamente alla stampa la libertà di scelta del materiale giudiziario da pubblicare, sinora riconosciuta.

Ancor più anomalo appare che il Garante abbia surrettiziamente previsto la responsabilità penale in caso d'inottemperanza, utilizzando una norma estranea alla vicenda.

² L'art. 139 co. 5 dispone: « In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).

³ Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;

b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

4. La severità del *dictat* è tanto appariscente da non meritare commento, se non la valutazione dell'adeguatezza e razionalità delle scelte operate dal Garante.

Va, infatti, rilevato che espunge dalla cronaca giudiziaria — consentita, va ribadito, in assenza delle prescrizioni — tre situazioni che vi sarebbero ricondotte:

a) « fatti e condotte » privi di interesse pubblico; non è dato intendere come tale giudizio possa esser formulato in relazione a materiale contenuto e trattenuto (non restituito per irrilevanza) in un fascicolo giudiziario;

b) « notizie e dettagli eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione ». La proposizione si connota per astrattezza e generalità, rendendo incerta la violazione e conseguentemente il presupposto dell'ipoizzato reato;

c) « particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale ». L'espressione, all'apparenza generalizzante, non può travalicare il ben diverso quadro delineato dal Codice Deontologico che consente — in presenza delle condizioni legittimanti (art. 11 del Codice Deontologico) — la pubblicazione di tali notizie.

In conclusione, appare che il Garante abbia d'ufficio utilizzato al massimo grado di espansione le proprie prerogative, in funzione di supplenza rispetto all'Autorità Giudiziaria ed alla cernita da questa operata del materiale processuale.

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE